

COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE

Provincia di Pavia



PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE
PLIS DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

PIANO ATTUATIVO

ai sensi dell'art. 34, comma 1, L.R. 86/1983 e s.m.i.
ai sensi dell'art. 3, comma 58, L.R. 1/2000 e s.m.i.
ai sensi della DGR VIII/6148 del 12 dicembre 2007

ELABORATI DI PROGETTO



Progettista Incaricato

dott. ing. Fabrizio Sisti - Stradella (PV)

Collaboratori tecnici

dott. arch. Cristiano Alberti
dott. ing. arch. Viola Cappelletti

Sindaco

Geom. Enrico Vignati

Elaborato A.02

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Modificato a seguito accoglimento osservazioni

gennaio 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 01 – Finalità e contenuti del piano attuativo	2
Art. 02 – Elementi costitutivi del piano attuativo.....	3
Art. 03 – Rapporto con i documenti di pianificazione sovraordinati	4
Art. 04 – Indici, parametri e definizioni	4
TITOLO II - UNITÀ E SOTTO-UNITÀ TERRITORIALI	6
ArtT. 05 – Unità Territoriali	6
Art. 06 – Sotto-Unità Territoriali.....	8
Art. 07 – Sotto-Unità Naturali	8
Art. 08 – Sotto-Unità Panoramiche e Paesaggistiche	9
Art. 09 – Sotto-Unità d’Uso.....	11
TITOLO III - ZONE TERRITORIALI	15
CAPO I – ZONE TERRITORIALI DELLE SOTTO-UNITÀ NATURALI.....	15
Art. 10 – Ambito Boscato (AB)	15
Art. 11 – Area ad Elevato Contenuto Naturalistico (ECN).....	16
CAPO II – ZONE TERRITORIALI DELLE SOTTO-UNITÀ PANORAMICHE E PAESAGGISTICHE	18
Art. 12 – Area prioritaria per la biodiversità AP28 - Collina di San Colombano / Elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (EP).....	18
CAPO III – ZONE TERRITORIALI DELLE SOTTO-UNITÀ D’USO AGRICOLO	19
Art. 13 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) interne all’elemento primario della RER (CCNi).....	19
Art. 14 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) esterne all’elemento primario della RER (CCNe)	20
Art. 15 – Tessuto Agricolo Naturalizzato (TAN)	22
CAPO IV – ZONE TERRITORIALI DELLE SOTTO-UNITÀ D’USO INSEDIATIVO	23
Art. 16 – Nuclei cascinali in zona agricola.....	23
Art. 17 – Area pertinenziale di nucleo cascinale - verde privato (AVP).....	24
TITOLO IV – RETE ECOLOGICA LOCALE	26
Art. 18 – Lo schema di Rete Ecologica Locale.....	26
Art. 19 – Corridoi ecologici	26
Art. 20 – Filari alberati	27
TITOLO V – NORME SPECIALI	29
CAPO I – REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA	29
Art. 21 – Sistemazioni agrarie	29
Art. 22 – Movimentazioni di terra per le sistemazioni agricole	29
Art. 23 – Specie vegetali ammesse, manutenzione delle aree boscate e agricole	29
Art. 24 – Regolamentazione della caccia	30
CAPO II – DOTAZIONI E ATTREZZATURE	31
Art. 25 – Segnaletica	31
Art. 26 – Cartellonistica	31
Art. 27 – Aree attrezzate per la sosta ed il ristoro	32
Art. 28 – Aree di sosta per autovetture.....	32
Art. 29 – Recinzioni	32
CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI.....	34
Art. 30 – Regime vincolistico	34
Art. 31 – Divieti	34
Art. 32 – Vigilanza	35
TITOLO VI – NORME FINALI	36
CAPO I – ATTUAZIONE DEL PIANO	36
Art. 33 – Attuazione e modalità di gestione del piano	36
Art. 34 – Disposizioni finali e transitorie	37
ALLEGATO A	38
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DOTAZIONI	38

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01 – Finalità e contenuti del piano attuativo

1.

Il presente Piano Attuativo disciplina l'uso del territorio e le sue trasformazioni urbanistiche edilizie e naturalistiche per l'ambito denominato Parco Locale di Interesse Sovracomunale - PLIS della Collina di San Colombano, di seguito denominato PLIS, e compreso all'interno del Comune di Inverno e Monteleone, il cui perimetro è individuato negli elaborati grafici di Piano, con particolare riferimento alla tavola A.01b – Inquadramento Territoriale Comunale – scala 1:10.000.

2.

Un Parco Locale di Interesse Sovracomunale è un'istituzione di tutela del territorio, introdotto dalla legislazione regionale dall'art. 34 della Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983 *Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*, così come riconosciuto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 82 del 10 aprile 2008, prot. n. 10201 *Ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Collina di San Colombano, relativamente ai territori proposti nel comune di Inverno e Monteleone*.

3.

Gli obiettivi del Piano Attuativo sono individuare le modalità di intervento di ogni parte del territorio del Parco, ai fini della tutela e della valorizzazione delle sue caratteristiche ambientali e d'uso, anche in funzione di un suo uso ricreativo e didattico, in coerenza ai criteri di gestione e pianificazione definiti dall'ente provinciale.

Il Piano Attuativo persegue i suddetti obiettivi attraverso l'applicazione di politiche di sviluppo sostenibile, di riqualificazione ambientale, di attenzione alla complessità delle esigenze sociali, culturali ed economiche del territorio.

Il Piano Attuativo definisce i propri contenuti sulla base dell'applicazione di principi di partecipazione, collaborazione, flessibilità, sviluppo sostenibile, imparzialità, economicità, affidabilità dell'azione di governo locale, valorizzazione dell'ambiente naturale, implementazione dei servizi.

4.

I contenuti del Piano Attuativo sono definiti dalla DGR VIII/6148 del 12 dicembre 2007 *Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, L.R. n. 86/1983; art. 3, comma 58, L.R. n. 1/2000)* e della DGP n. 197 del 26 giugno 2008, prot. n. 21303 *Approvazione dei "Criteri e procedure per il riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) in Provincia di Pavia" e delle "Linee guida provinciali per la pianificazione del PLIS"*.

Il piano deve contenere almeno una fase analitica strutturata nei seguenti livelli di indagine:

- Rilievo delle valenze paesaggistiche e storiche
 - a) Ambiti ed elementi del paesaggio agrario
 - b) Nuclei e aggregati storici
 - c) Elementi storico-architettonici
 - d) Giardini storici e verde per la fruizione
 - e) Viabilità storica e paesaggistica
 - f) Vincoli ex D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e aree tutelate
- Rilievo delle valenze geologiche
 - a) Litologia del substrato e tipologia dei suoli
 - b) Caratteri geomorfologici
 - c) Sistema delle acque superficiali

- d) Sistema delle acque sotterranee
- Rilievo delle valenze naturalistiche
 - a) Le unità ecosistemiche
 - b) Inquadramento rispetto al progetto di Rete Natura 2000 della Regione Lombardia
- Rilievo del contesto territoriale
 - a) Sistema socio-economico
 - b) Sistema infrastrutturale
 - c) Rapporto tra agricoltura e ambiente
 - d) Aree degradate
 - e) Viabilità a servizio dell'attività agricola e sistema dei percorsi a servizio della fruizione pubblica.
- Ricognizione della pianificazione settoriale

La fase progettuale deve invece essere orientata a:

- azioni per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio rurale, storico e architettonico, comprensivo delle aree di pertinenza;
- azioni per la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali presenti;
- interventi di rinaturazione con specie autoctone;
- modalità di salvaguardia del paesaggio agricolo e di difesa di specificità delle colture presenti nell'ambito;
- modalità di recupero dal punto di vista ambientale, idrogeologico ed eventualmente ricreativo, delle aree degradate o soggette ad escavazione tramite interventi di rinaturazione;
- modalità per la conservazione e/o il recupero degli ambienti naturali e seminaturali esistenti;
- utilizzo di specie vegetali e faunistiche autoctone con preferenza per i genotipi locali;
- disciplina della fruizione ricreativa, didattica e culturale;
- sistema dei percorsi pedonali e ciclabili, con i relativi punti di sosta e/o osservazione, da realizzarsi solo con materiali e manufatti a basso impatto ambientale e con particolare riguardo alle categorie di disabili;
- raccordo con le aree protette limitrofe attraverso la creazione e/o il mantenimento di corridoi ecologici e di percorsi di fruizione;
- mitigazione e compensazione ambientale delle infrastrutture con impatto territoriale significativo;
- norme morfologiche (per recinzioni, serre per l'agricoltura, ecc.);
- definizione delle attività produttive ed delle infrastrutture compatibili con il parco, con riferimento a nuovi insediamenti ed alle attività già esistenti all'istituzione del PLIS.

Art. 02 – Elementi costitutivi del piano attuativo

1.

Il presente Piano Attuativo è costituito dai seguenti elaborati di carattere analitico:

- *Tavola A.01a – Inquadramento territoriale – scala 1:25.000*
- *Tavola A.01b – Inquadramento territoriale comunale – scala 1:10.000*
- *Tavola A.02 – Indagini per sistemi – rilievo fotografico – scala 1:5.000*
-

1.

Il presente Piano Attuativo è costituito dai seguenti elaborati di carattere progettuale:

- *Elaborato A.01 – Relazione tecnico-illustrativa*
- *Elaborato A.02 – Norme tecniche di attuazione*
- *Tavola A.03 – Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale – scala 1:5.000*
- *Tavola A.04 – Azzonamento – scala 1:2.000*

Art. 03 – Rapporto con i documenti di pianificazione sovraordinati

1.

Il Piano Attuativo risulta coordinato e coerente ai contenuti della pianificazione di carattere sovralocale, rappresentata in particolare dal Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato PGT, Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia, di seguito denominato PTCP, dal Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, il quale contiene anche il Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito denominato PTPR.

2.

Il Piano Attuativo integra le previsioni del PGT, PTCP, del PTR e del PTPR verificandone i contenuti rispetto alle specificità locali, in funzione dei principi di sussidiarietà, responsabilità e partecipazione.

Il Piano Attuativo si configura in particolare come piano attuativo del PGT per l'area interessata dal PLIS, così come perimetrata dal PGT stesso. Pertanto il Piano Attuativo viene redatto in conformità rispetto al PGT.

Art. 04 – Indici, parametri e definizioni

1.

Gli indici ed i parametri edilizi ed urbanistici, che regolamentano gli interventi secondo le disposizioni del presente Piano Attuativo, sono da applicarsi nel rispetto delle definizioni di cui al titolo I, Capo II delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente.

2.

Le modalità di intervento ammesse sui fabbricati, ai sensi della disciplina dettata dal presente Piano Attuativo, sono definite all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente.

3.

Il presente Piano particolareggiato ha operato una lettura per sistemi del territorio:

- sistema naturale, comprendente tutte le formazioni vegetazionali spontanee che caratterizzano il PLIS dal punto di vista naturalistico o morfologico; ad esso appartengono anche i segni morfologici del territorio, nonché elementi antropici di valenza paesaggistica;
- sistema degli usi del territorio, comprendente tutti gli elementi fortemente dipendenti dalla presenza antropica, quali aree agricole, vie di comunicazione ed insediamenti rurali ed abitativi;
- sistema vincolistico, derivante da una particolare lettura dei due precedenti sistemi nella normativa vigente, la quale realizza un sistema di tutela sul sistema naturale e di salvaguardia sul sistema degli usi del territorio.

4.

All'interno dei singoli sistemi territoriali, vengono riconosciute delle macrocategorie, definite "sotto-unità", che qualificano porzioni tematiche dell'area del PLIS:

- sotto-unità naturali, comprendenti tutte le aree, in base alle loro caratterizzazioni morfologiche, idrografiche e vegetazionali;
- sotto-unità panoramiche e paesaggistiche, comprendenti gli elementi morfologici che hanno valenza fruitiva da un punto di vista visivo e naturalistico;
- sotto-unità d'uso, comprendenti tutte le aree ed infrastrutture riconducibili ad una funzionalizzazione del territorio da parte dell'uomo; fanno parte del sistema degli usi del territorio e riguardano le attività agricole, insediative e di infrastrutturazione.

5.

In base alla classificazione del territorio in sotto-unità, per ciascuna di esse il Piano Attuativo individua e specifica la tipologia e le modalità degli interventi ammessi, attraverso disposizioni prescrittive e di indirizzo. In particolare vengono normati gli interventi di trasformazione naturalistica e viene dettata la disciplina di tutela.

6.

In ogni singola sotto-unità sono identificate delle zone territoriali che il presente Piano Attuativo disciplina nel successivo Titolo III.

Le zone territoriali dettano la disciplina degli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia eventualmente ammessi, con le relative modalità di attuazione e parametri edilizi applicabili. Vengono infine individuati gli usi ammessi e gli usi vietati, sulla scorta delle definizioni contenuti nel Titolo I, Capo II delle NTA del PGT vigente.

TITOLO II - UNITÀ E SOTTO-UNITÀ TERRITORIALI

ArtT. 05 – Unità Territoriali

1.

Il territorio del PLIS compreso entro i confini del comune di Inverno e Monteleone è suddiviso in due unità territoriali; tali unità sono individuate per caratteristiche ambientali naturali, d'uso e paesaggistiche omogenee ed all'interno di esse il Piano definisce le disposizioni a carattere di indirizzo, che il comune di Inverno e Monteleone dovrà promuovere o attuare di concerto con l'Ente Gestore del Parco.

Le unità territoriali individuate sono le seguenti:

- unità territoriale 1 dell'altopiano
- unità territoriale 2 delle aree naturalizzate

2.

Per tutte le unità territoriali del parco l'Ente Gestore del Parco, di concerto con il comune di Inverno e Monteleone, dovrà:

- stilare un Regolamento d'uso contenente:
 - * le norme di protezione della flora e della fauna, individuando, l'elenco delle specie floristiche protette e gli attraversamenti protetti puntuali per gli spostamenti della fauna;
 - * il Piano della cartellonistica per la fruizione ricreativa, didattica e culturale del Parco;
 - * le norme particolari per l'attuazione degli interventi nelle aree destinate all'uso pubblico per la fruizione ricreativa, didattica e culturale;
 - * le modalità di convenzionamento con i privati per garantire il pubblico passaggio sulle strade poderali ed interpoderali
 - * le modalità di convenzionamento con i privati per garantire l'installazione delle zone di sosta e ristoro in corrispondenza dei punti panoramici
- svolgere attività di monitoraggio del patrimonio naturalistico, in particolare sulle formazioni boschive;
- svolgere attività di monitoraggio sulle condizioni dei fondi con particolare attenzione al rilevamento degli incolti;
- incentivare la coltivazione di vigneti tipici a marchio DOC (denominazione di origine controllata), che comprendono le varietà: Barbera, Croatina, Uva Rara, Chardonnay, Pinot Nero;
- incentivare la coltivazione di vigneti tipici a marchio IGT (indicazione geografica tipica), che comprendono tutte le varietà: Verdea, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malvasia, Riesling renano, Incrocio Manzoni;
- promuovere interventi di recupero di coltivazioni tradizionali;
- stimolare l'introduzione di metodi di coltivazione biologica;
- promuovere azioni di difesa per le piante con interventi di tipo integrato;
- individuare il marchio del Parco e sostenere attività di controllo per i prodotti tipici che lo impieghino;
- promuovere la realizzazione di sistemi di risparmio energetico e/o energie rinnovabili.
- Inoltre per ogni singola unità valgono le disposizioni di indirizzo di seguito individuate.

3.

a) Denominazione

Unità territoriale 1 dell'altopiano

b) Ambiti interessati

Ambiti a nord della Strada Vicinale della Favorita ed ambiti ad ovest ed a nord della SP93.

c) Caratteri distintivi

L'unità territoriale è interessata dal tipico altopiano della collina di San Colombano, con acclività molto lievi e dislivelli assai contenuti. Le colture prevalenti sono a seminativo e vigneto, con presenza di filari alberati e scarsa presenza di ambiti naturalizzati.

d) Indirizzi attuativi

- Promuovere iniziative di commercializzazione dei vini e di prodotti locali.
- Tutelare i segni territoriali costituiti dai filari alberati.
- Proteggere e valorizzare le colture locali.
- Favorire l'equipaggiamento vegetazione, al fine di garantire gli spostamenti della fauna e supportare la biodiversità, anche in attuazione dei disposti del seguente Art. 12 – Area prioritaria per la biodiversità AP28 - Collina di San Colombano / Elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (EP).
- Sostenere attività di studio e di ricerca per l'incentivazione della coltura e della vite.
- Promuovere e sostenere l'attività agrituristica, attraverso il sostegno per la richiesta degli incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale nell'ambito dei quali possono essere previsti interventi sugli immobili, acquisti riguardanti le attrezzature, trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consumo nell'ambito dell'attività, realizzazione di ricerche e guide specifiche, realizzazione di materiale divulgativo.

4.

a) Denominazione

Unità territoriale 2 delle aree naturalizzate

b) Ambiti interessati

Ambiti a sud della Strada Vicinale della Favorita ed ambiti ad est e sud (primo tratto) della SP93.

c) Caratteri distintivi

L'unità territoriale è interessata da acclività più marcate rispetto all'unità territoriale 1; i dislivelli, seppur contenuti, risultano essere più evidenti e segnati dalla presenza di terrazzamenti e scarpate. Le colture prevalenti sono a seminativo e seminativo arborato, con presenza di aree naturalizzate e boscate. L'unità è caratterizzata inoltre dalle linee di fondovalle.

d) Indirizzi attuativi

- Rendere accessibili i punti panoramici ed attrezzarli all'uso attraverso la stipula di convenzioni con i proprietari.
- Tutela e conservazione delle aree boscate e naturalizzate.
- Proteggere e valorizzare le colture locali.
- Favorire l'equipaggiamento vegetazionale, al fine di garantire gli spostamenti della fauna e supportare la biodiversità, anche in attuazione dei disposti del seguente Art. 12 – Area prioritaria per la biodiversità AP28 - Collina di San Colombano / Elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (EP).
- Svolgere attività di monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio boschivo.
- Prestare sostegno ai proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile.
- Promuovere e sostenere l'attività agrituristica, attraverso il sostegno per la richiesta degli incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale nell'ambito dei quali possono essere previsti interventi sugli immobili, acquisti riguardanti le attrezzature, trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consumo nell'ambito dell'attività, realizzazione di ricerche e guide specifiche, realizzazione di materiale divulgativo.

Art. 06 – Sotto-Unità Territoriali

1.

All'interno dei singoli sistemi territoriali, vengono riconosciute delle macrocategorie, definite "sotto-unità", che qualificano porzioni tematiche dell'area del PLIS in base ai loro caratteri di omogeneità.

Le sotto-unità territoriali sono individuate nella tavola *A.03 - Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale - scala 1:5.000.*

2.

L'obiettivo di introdurre una classificazione del territorio per sotto-unità è quello di dettare norme di salvaguardia e trasformazione naturalistica di carattere sia prescrittivo, sia di indirizzo.

3.

Per ciascuna delle sotto-unità territoriali individuate, elencate e definite al precedente art. 4, comma 4, vengono identificati gli ambiti interessati, gli obiettivi, gli interventi ammessi e le modalità di attuazione.

4.

All'interno delle "sotto-unità territoriali" sono identificate delle "zone territoriali", disciplinate al successivo Titolo III, che si occupano di dettare la disciplina degli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia. Per ogni sotto-unità territoriale vengono elencate le zone territoriali in essa comprese, al fine di consentire un'agevole lettura sinottica delle norme di tutela e delle norme volte alla trasformazione del territorio.

Art. 07 – Sotto-Unità Naturali

1.

Le sotto-unità naturali individuano e raggruppano tutte le aree, in base alle loro caratterizzazioni morfologiche, idrografiche e vegetazionali, ove tali elementi conservano caratteristiche di spontaneità e naturalità elevate (ambiti boscati, aree di elevato contenuto naturalistico, corridoi ecologici e filari alberati).

2.

Il presente articolo detta le norme di tutela per le sotto-unità naturali. Per la disciplina di trasformazione si rimanda alla lettura di successivi articoli, in particolare le zone territoriali interessate dalla presente sotto-unità sono normate dai seguenti articoli:

- Art. 10 – Ambito Boscato (AB),
- Art. 11 – Area ad Elevato Contenuto Naturalistico (ECN),

mentre gli elementi naturali ricadenti nelle sotto-unità naturali sono normati dai seguenti articoli:

- Art. 19 – Corridoi ecologici
- Art. 20 – Filari alberati

3.

Le sotto-unità naturali hanno come obiettivi principali:

- conservazione e ricostituzione delle vegetazioni in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali;
- avvio di processi di riqualificazione ambientale e di programmazione forestale a favore di un ripristino delle cenosi più caratteristiche e autoctone.;
- ripopolamenti con specie autoctone arbustive, arborescenti, palustri, rinfrancanti con tecniche di ingegneria naturalistica;
- sviluppo degli areali del sistema bosco fino alla realizzazione dei corridoi ecologici primari, da ottenersi per connessione delle attuali macchie boscate, che con continuità favoriscano la migrazione della fauna, la presenza di zone di rifugio diurno e di nidificazione e in base alle

particolari prescrizioni di cui al successivo Art. 19 – Corridoi ecologici.

4.

a) Caratteri distintivi

La tavola A.03 – *Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale – scala 1:5.000* individua i popolamenti boschivi e vegetazionali ad elevato contenuto naturalistico esistenti, già perimetrati anche nello schema di RER e negli elaborati grafici del PTCP, oltre che nella proposta di Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Pavia. Tali formazioni boschive e vegetazionali sono ascrivibili alle seguenti tipologie forestali:

- robinieto puro;
- robinieto misto;
- quercu-carpineto di bassa pianura.

b) Interventi ammessi

1. Non sono ammessi interventi finalizzati al mutamento d'uso della superficie forestale. Nel caso di necessario abbattimento di essenze arboree per motivi legati alla sicurezza ed alla gestione territoriale, deve essere reimpiantato obbligatoriamente un numero di alberi pari a quello delle piante abbattute, al fine di garantire la continuità dell'area boscata, attraverso l'impiego di speci autoctone.
2. Per ognuno dei raggruppamenti boschivi sopra elencati valgono inoltre le prescrizioni di seguito riportate.
 - Robiniето puro e robinieto misto: sono ammessi interventi finalizzati all'eliminazione della Robinia; tali interventi sono attuabili in sola forma di rimboschimento con specie autoctone subordinatamente al rilascio del preventivo parere favorevole dell'Ente Gestore del Parco e del comune di Inverno e Monteleone.
 - Quercu carpineto di bassa pianura: non sono ammessi i seguenti interventi:
 - * cambio di destinazione d'uso e sradicamento delle piante d'alto fusto e delle ceppaie;
 - * taglio a raso delle piante di alto fusto, ovunque ubicate;
 - * introduzione di specie estranee all'ambiente naturale;
 - * installazione o ampliamento di alcun manufatto, compresa la posa di serre o coperture, neanche in via provvisoria, con la sola esclusione delle recinzioni, nel rispetto di quanto disciplinato dall'Art. 29 – Recinzioni delle presenti norme e della segnaletica e cartellonistica, da realizzarsi nel rispetto di quanto disciplinato dall'Art. 25 – Segnaletica e dall'Art. 26 – Cartellonistica delle presenti norme.

c) Altre prescrizioni

1. L'abbattimento di querce autoctone fuori dal bosco è ammesso solo dopo l'ottenimento del preventivo parere favorevole da parte dell'Ente Gestore del Parco e del comune di Inverno e Monteleone.
2. Il taglio delle piante morte, che può essere richiesto dall'Ente Gestore del Parco, può comunque essere effettuato, in qualsiasi momento dell'anno, solo dopo il rilascio di autorizzazione da parte dello stesso Ente.
3. La tutela della flora e della vegetazione spontanea sarà attuata mediante specifico regolamento, da stilarsi a cura dell'Ente Gestore del Parco, contenente l'elenco delle specie floristiche protette.
4. Il Parco dovrà appoggiare e sostenere i proprietari di aree boscate che volessero giungere a forme di accorpamento delle stesse finalizzate a forme di gestione ecosostenibile.

Art. 08 – Sotto-Unità Panoramiche e Paesaggistiche

1.

Le sotto-unità panoramiche e paesaggistiche individuano e raggruppano tutti gli elementi morfologici che hanno valenza fruitiva da un punto di vista visivo e naturalistico, in particolare terrazzamenti, scarpate, visuali aperte e punti panoramici, oltre che ambiti ad elevata biodiversità.

2.

Il presente articolo detta le norme di tutela per le sotto-unità panoramiche e paesaggistiche. Per la disciplina di trasformazione si rimanda alla lettura di successivi articoli, in particolare le zone territoriali interessate dalla presente sotto-unità sono normate dai seguenti articoli:

- Art. 12 – Area prioritaria per la biodiversità AP28 - Collina di San Colombano / Elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (EP)

mentre gli elementi naturali ricadenti nelle sotto-unità naturali, quali terrazzamenti e scarpate, sono normati dai seguenti articoli:

- Art. 18 – Lo schema di Rete Ecologica Locale

3.

Le sotto-unità panoramiche e paesaggistiche hanno come obiettivo principale la salvaguardia dei luoghi panoramici e loro valorizzazione, attraverso interventi di sistemazione e facilitazione dell'accessibilità.

4.

a) Caratteri distintivi

La tavola A.03 – *Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale – scala 1:5.000* individua gli elementi morfologici di maggiore interesse (scarpate e terrazzamenti) ed i punti di interesse panoramico (visuali aperte e punti di panoramici):

- Le scarpate, che presentano salti ridotti di 1-2 metri circa, costituiscono segni morfologici che incidono il territorio e condizionano la presenza di altri elementi (percorsi interpoderali o vicini, ambiti boscati, aree naturalizzate).
- I terrazzamenti si trovano all'interno della porzione più occidentale dell'ambito boscato, al margine dei campi coltivati e segnano un andamento discendente verso il fondovalle.
- Le visuali aperte si orientano verso la campagna circostante; da tali punti si coglie l'andamento quasi planiziale ma dolcemente variegato da lievi dislivelli dalla parte più a nord del parco.
- I punti panoramici sono zone in cui è possibile sostare e da cui si può godere di coni ottici aperti sul territorio circostante, in particolare verso il fondovalle, dove il dislivello amplia la veduta dal corto al medio raggio; inoltre si fa anche riferimento al punto ove è ubicata l'edicola votiva, dal quale è possibile godere della visuale verso nord.

b) Interventi ammessi

1. Sugli elementi delle sotto-unità panoramiche e paesaggistiche non sono ammesse opere che modifichino la morfologia del terreno, ad esclusione di quelle finalizzate al ripristino delle originali caratteristiche dei siti, con conseguente miglioramento delle condizioni di visibilità, attraverso il preventivo parere del comune di Inverno e Monteleone, di concerto con l'Ente Gestore del Parco;
2. Sugli elementi delle sotto-unità panoramiche e paesaggistiche non sono ammesse opere infrastrutturali di qualsiasi natura, ad esclusione di quelle preventivamente autorizzate dal comune di Inverno e Monteleone, di concerto con l'Ente Gestore del Parco;
3. Sugli elementi delle sotto-unità panoramiche e paesaggistiche è esclusa la messa a dimora di colture arboree, eccetto quelle preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione del Parco e dal comune di Inverno e Monteleone;
4. Sugli elementi della sotto-unità l'installazione di qualsiasi elemento vegetale o manufatto, dovrà essere preventivamente autorizzato dal comune di Inverno e Monteleone, di concerto con l'Ente Gestore del Parco e non dovrà in alcun modo impedire o limitare la visibilità, anche in coerenza alle seguenti disposizioni:
 - in prossimità dei luoghi che offrono punti di vista e belvedere accessibili al pubblico (punti panoramici), l'installazione di recinzioni, siepi o altri elementi vegetazionali, tende, pannellature di qualunque materiale e manufatti similari (anche di carattere provvisorio o temporaneo), su proprietà private, non devono impedire le viste panoramiche dagli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico;
 - all'interno dei coni di visuale (visuali aperte) è vietata l'installazione di qualunque elemento artificiale che possa interferire con la vista; la messa a dimora di elementi vegetazionali dovrà

invece essere preventivamente autorizzata dall'Ente di gestione del Parco e dal comune di Inverno e Monteleone;

- al di fuori dei coni di visuale sopra definiti sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e di installazione di manufatti, nei limiti e nelle modalità definiti al successivo Titolo III delle presenti norme, subordinatamente al preventivo parere favorevole dell'Ente Gestore del Parco che si formulerà sulla specifica valutazione dei diversi casi nell'assoluto rispetto delle valenze ambientali e panoramiche dei diversi siti, oltre che degli opportuni atti autorizzativi rilasciati dal comune di Inverno e Monteleone.

c) Altre prescrizioni

1. La disposizione e la tipologia della cartellonistica stradale e didattica sarà installata a discrezione dell'Ente Gestore del Parco, in accordo con il comune di Inverno e Monteleone, così come disciplinato dai successivi Art. 25 – Segnaletica e Art. 26 – Cartellonistica.
2. Il Comune di Inverno e Monteleone, di concerto con l'Ente Gestore del Parco dovrà promuovere e sostenere gli interventi di facilitazione dell'accessibilità alle aree panoramiche e la loro sistemazione attraverso la stipula di convenzioni con i proprietari delle aree o attraverso la pubblica acquisizione.

Art. 09 – Sotto-Unità d'Uso

1.

Le sotto-unità d'uso comprendono tutti gli elementi riconducibili ad una funzionalizzazione del territorio da parte dell'uomo.

In particolare le sotto-unità d'uso sono articolate in tre categorie:

- sotto-unità d'uso agricolo: si tratta di quelle aree che comprendono gli ambiti destinati alla pratica delle attività agricole;
- sotto-unità d'uso insediativo: comprendono i fabbricati esistenti all'interno del PLIS e le relative aree pertinenziali;
- sotto-unità d'uso infrastrutturale: riguarda gli elementi viabilistici che consentono la fruizione del territorio

2.

Il presente articolo detta le norme di tutela per le sotto-unità d'uso. Per la disciplina di trasformazione si rimanda alla lettura di successivi articoli, in particolare le zone territoriali interessate dalle sotto-unità d'uso agricolo sono normate dai seguenti articoli:

- Art. 13 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) interne all'elemento primario della RER (CCNi)
- Art. 14 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) esterne all'elemento primario della RER (CCNe)
- Art. 15 – Tessuto Agricolo Naturalizzato (TAN)
- Art. 21 – Sistemazioni agrarie
- Art. 22 – Movimentazioni di terra per le sistemazioni agricole
- Art. 23 – Specie vegetali ammesse, manutenzione delle aree boscate e agricole
- Art. 24 – Regolamentazione della caccia

Le zone territoriali interessate dalle sotto-unità d'uso insediativo sono normate dai seguenti articoli:

- Art. 16 – Nuclei cascinali in zona agricola
- Art. 17 – Area pertinenziale di nucleo cascinale - verde privato (AVP)

Infine gli elementi ricadenti nelle sotto-unità d'uso infrastrutturale sono normati dai seguenti articoli:

- Art. 27 – Aree attrezzate per la sosta ed il ristoro
- Art. 28 – Aree di sosta per autovetture
- Art. 30 – Regime vincolistico

3.

a) Obiettivi delle sotto-unità d'uso agricolo

Le sotto-unità d'uso agricolo hanno come obiettivi principali:

- Salvaguardia ambientale e paesaggistica
- Tutela delle forme agrarie tradizionali
- Sviluppo e diversificazione delle attività agricole
- Facilitazioni per l'accessibilità e la visitabilità turistica

b) Caratteri distintivi

Si rileva come la maggior parte della superficie del Parco, concentrata particolarmente nella porzione nord, sia coltivata a seminativo, semplice o arborato. Questa seconda categoria ricomprende seminativi che hanno al proprio interno essenze arboree che punteggiano i campi, disegnando anche dal punto di vista paesaggistico vedute variegate.

In particolare si riconoscono la coltura del mais e del grano, ma di altrettanto rilievo è la coltura della vite, che si estende anche esternamente ai confini del Parco. La presenza di tali vitigni consente la produzione di vino, prodotto tipico locale di San Colombano, il quale viene venduto dall'azienda agricola Bergonzi di Monteleone, che ha un accesso sulla SP93, internamente ai confini del Parco e segnala la propria presenza con apposita cartellonistica, che pone in evidenza la tipicità del prodotto.

La restante superficie agraria è destinata a pioppeto.

Tra gli usi agricoli viene infine classificata l'apicoltura presente all'interno dell'ambito boscato, nei pressi del confine meridionale del PLIS, nonché la vendita di miele in zona Ca' Bianca, come prodotto locale del territorio.

c) Interventi ammessi

1. Sulle proprietà private è vietata l'installazione di qualsiasi manufatto (anche di carattere provvisorio o temporaneo), che impedisca o limiti la vista panoramica; pertanto qualsiasi intervento è subordinato all'acquisizione di parere favorevole preventivo espresso da parte dell'Ente di gestione del Parco e dal comune di Inverno e Monteleone.
2. Non è subordinata né a concessione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.
3. È ammesso l'allevamento di conigli e volatili purché in numero limitato all'uso familiare nel rispetto del limite di 8 capi adulti.
4. Non sono ammessi interventi che modifichino la morfologia del terreno, ad esclusione di quelli disciplinati dal successivo Art. 22 – Movimentazioni di terra per le sistemazioni agricole.
5. Non è consentita l'introduzione di colture florovivaistiche ed orticole specializzate (ad esclusione di zucche e meloni) e di quelle comportanti la realizzazione di opere ad impianto fisso fuori terra (serre, colture protette come tunnel, pacciamature, fungaie in galleria, ecc.).
6. Sono ammesse altre coltivazioni orticole, a fini non commerciali, solo limitatamente al soddisfacimento dei bisogni dei nuclei familiari degli operatori agricoli o di quelli insediati nel Parco.
7. Non è ammessa la trasposizione di volumetrie generate da aree di origine esterne al perimetro del Parco.
8. La recinzione delle aree private è ammessa nel rispetto di quanto appositamente disciplinato dal successivo Art. 29 – Recinzioni.
9. Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti sono normati al successivo Art. 16 – Nuclei cascinali in zona agricola.

d) Linee di azione, indirizzi e politiche

Il Piano Attuativo del PLIS individua una serie di linee di azione settoriali per le sotto-unità d'uso agricolo, per le quale fornisce indirizzi e politiche:

- Agricoltura biologica: sostenere, anche attraverso corsi di aggiornamento, le produzioni biologiche compatibili con il territorio del PLIS ed ogni altra buona pratica agricola di valenza paesaggistica o ambientale (tra cui la difesa delle piante con interventi di tipo integrato), secondo le indicazioni di metodo definite dal regolamento CEE n. 2092/1991 e successivi.

- Sviluppo rurale: sostenere la partecipazione alla richiesta di finanziamenti finalizzati all'incentivazione della competitività, diversificazione delle attività e sviluppo agricolo sostenibile.
- Agriturismo: promuovere la conoscenza ed il consumo di prodotti tipici e la divulgazione dei metodi produttivi e della cultura rurale.
- Agriturismo: promuovere e sostenere l'attività agrituristica, attraverso il sostegno per la richiesta degli incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti:
 - * interventi sugli immobili;
 - * acquisti riguardanti le attrezzature;
 - * trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consumo nell'ambito dell'attività;
 - * realizzazione di ricerche e guide specifiche;
 - * realizzazione di materiale divulgativo.
- Accessibilità: promuovere la rete stradale vicinale, in particolare garantirne la possibilità di percorrenza ed il buono stato di manutenzione.
- Tutela della cultura rurale: promuovere interventi di recupero di sistemi di coltivazione tradizionale e di colture a vocazione pedologica ed ambientale
- Tutela della cultura rurale: promuovere iniziative didattiche e ricreative da svolgersi presso le principali attività di produzione
- Produzione vitivinicola:
 - * tutela del marchio;
 - * promozione commerciale;
 - * incentivazione della coltura della vite, in particolare di vigneti tipici a marchio DOC (denominazione di origine controllata) e IGT (indicazione geografica tipica);
 - * sostegno al miglioramento dei sistemi e delle tecnologie relative al controllo, alla trasformazione, alla qualità del vino secondo tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
 - * stimolo all'introduzione ed al mantenimento di metodi di coltivazione biologica;

4.

a) Obiettivi delle sotto-unità d'uso insediativo

Le sotto-unità d'uso insediativo hanno come obiettivi principali:

- Valorizzazione e recupero del paesaggio agrario nelle sue strutture insediative e produttive edificate e nei rapporti con il contesto;
- Conservazione del paesaggio insediativo rurale, dell'impianto e del tessuto edificato, attraverso modalità di intervento edilizio rispettose dell'assetto territoriale.

b) Caratteri distintivi

Appartengono alle sotto-unità d'uso insediativo alcuni fabbricati:

- un fabbricato rurale isolato, di ridotte dimensioni, costruito in mattoni e posto lungo la SP93
- un complesso cascinale denominato "Cascina Lolla", posto in fregio alla SP93, recentemente ristrutturato ed avente un verde pertinenziale privato di pregio
- un ulteriore complesso cascinale, denominato "Cascina Bellaria", ubicato nella zona a sud, in un areale non fittamente vegetato a cavallo di ambiti boscati, con fabbricati rurali e residenziali privi di particolari elementi di pregio storico-architettonico.

Tali complessi cascinali ben si inseriscono nel contesto naturale e si configurano come a basso impatto, sia dal punto di vista paesaggistico, sia dal punto di vista dell'uso del territorio.

c) Interventi ammessi

La disciplina dei fabbricati e delle aree pertinentziali è puntualmente dettata rispettivamente ai successivi Art. 16 – Nuclei cascinali in zona agricola e Art. 17 – Area pertinenziale di nucleo cascinale - verde privato (AVP); pertanto si rimanda alla lettura dei citati articoli per le disposizioni in merito alle possibilità di trasformazione ed alla tutela di tali ambiti.

5.

a) Obiettivi delle sotto-unità d'uso infrastrutturale

Per le sotto-unità d'uso infrastrutturale il Piano Attuativo ha come obiettivi principali:

- individuare con valore di indirizzo gli interventi finalizzati al raggiungimento dell'ottimale livello di accessibilità al Parco, anche da parte dei portatori di handicap, laddove possibile;
- individuare con valore di indirizzo gli interventi finalizzati al raggiungimento dei luoghi di maggior valenza ambientale e paesaggistica per la loro fruizione a scopo ricreativo, didattico e culturale;
- definire con valore di indirizzo lungo quali percorsi favorire la praticabilità ciclo-pedonale;
- individuare e disciplinare in termini prescrittivi gli interventi ammessi.

b) Caratteri distintivi

La rete viaria interna al perimetro del Parco è stata classificata in funzione allo stato giuridico delle strade, attuale e previsto, secondo i seguenti quattro raggruppamenti:

- Strade provinciali
- Strade vicinali
- Strade interpoderali e poderali

In particolare sono stati posti in evidenza i seguenti tracciati:

- Strada Provinciale SP93 "Monteleone - Graffignana" che attraversa il parco e ne definisce per un tratto a nord il confine; il fondo è asfaltato, la strada è priva di segnaletica orizzontale centrale, ma si tratta di un tracciato a doppio senso di marcia, a carreggiata unica e ad una corsia per senso di marcia, privo di banchina laterale.
- Strada Vicinale della Favorita, che presenta giacitura est-ovest e collega la SP93 con Graffignana, lambendo per un ambito boscato ed attraversando un vigneto e dei campi di mais; il fondo è in terra, con vegetazione erbacea sparsa.
- Strada Vicinale Perduta, che definisce l'altra porzione del confine settentrionale del parco, con giacitura est-ovest e che collega la SP93 con l'abitato di Monteleone; il fondo è in terra, con vegetazione erbacea sparsa.
- Strada Vicinale della Crotta, con giacitura nord-sud, che consente l'accesso al Parco da Via Miradolo / SP32 "della Casottina" e che prosegue in territorio di Miradolo Terme; il fondo è in terra, con vegetazione erbacea sparsa.

Per quanto riguarda la viabilità poderale ed interpoderale, questa è stata individuata graficamente nella tavola A.03 - *Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale – scala 1:5.000*; questi percorsi presentano un fondo in terra, con vegetazione erbacea sparsa, aventi caratteristiche tali da consentire la percorribilità ciclo-pedonale.

c) Interventi ammessi

Per ogni strada, individuata nella tabella riportata nell'Allegato A, vengono riportate le disposizioni a carattere di indirizzo, gli interventi ammessi e la classificazione ai sensi del codice della Strada.

TITOLO III - ZONE TERRITORIALI

CAPO I – ZONE TERRITORIALI DELLE SOTTO-UNITÀ NATURALI

Art. 10 – Ambito Boscato (AB)

1.

Trattasi di alcuni ambiti localizzati nella zona a sud-est del PLIS, negli ambiti a maggiore acclività, in cui è sorta una vegetazione avente caratteri di elevata naturalità, per la quale deve essere perseguita la tutela assoluta, finalizzata alla protezione del verde, al mantenimento e al potenziamento della funzione ecologica e naturalistica svolta dal patrimonio vegetazionale.

Nello specifico trattasi di comparti sui quali si sono venuti a costituire, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie prevalentemente legnose forestali arboree e arbustive che creano un ecosistema tale che la superficie coperta dalle chiome risulti almeno la metà dell'area totale.

Risultano altresì compresi in tali ambiti le biocenosi frammentarie di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti boschivi, comprensiva dei terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea.

2.

La puntuale identificazione delle aree boscate è finalizzata alla protezione del verde, alla protezione da possibili problematiche di carattere idrogeologico, al mantenimento ed al potenziamento della funzione ecologica e naturalistica svolta dal patrimonio vegetazionale.

L'obiettivo primario è la tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.

A prescindere da quelli già individuati sugli elaborati grafici del Piano Attuativo, sono comunque da considerare boschi le superfici interessate da formazioni vegetali aventi le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'art. 42 della L.R. n. 31/2008.

3.

Ferme restando le disposizioni regionali in materia (in particolare la citata L.R. n. 31/2008) e le norme relative ai vincoli paesistici, i boschi sono da assoggettare a conservazione, e gli indirizzi di governo sono da definire attraverso piani di assestamento o di gestione che dovranno tenere conto delle caratteristiche fitosanitarie delle diverse biocenosi presenti e dei fattori geopedologici e climatici.

In assenza di detti piani sono da consentire solo tagli colturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti delle vigenti prescrizioni e le attività di allevamento compatibili con le caratteristiche delle diverse biocenosi.

4.

Il taglio degli alberi deve essere autorizzato secondo le norme vigenti in materia.

E' vietata la riconversione di tali ambiti alla coltivazione agricola.

5.

a) Normativa funzionale:

Usi principali:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U4 Funzioni agricole

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Funzioni Abitative

U2 Funzioni Terziarie

U3 Funzioni Produttive Manifatturiere

U5 Funzioni Terziarie

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Non sono consentite nuove edificazioni, fermo restando che la superficie dei mappali ricadenti in tale zona partecipa, ai fini edificatori al computo degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola.

c) Modalità di attuazione

Non è previsto alcun intervento edilizio.

d) Prescrizioni particolari:

1. Non sono consentite modificazioni della morfologia del suolo che non siano necessarie al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale della zona; non è consentita la coltivazione industriale di qualsiasi essenza arborea.
2. E' vietata l'introduzione in qualsiasi forma di specie vegetali spontanee non autoctone. E' inoltre vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.
3. Su queste aree insiste il vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Art. 11 – Area ad Elevato Contenuto Naturalistico (ECN)

1.

Trattasi di ambiti territoriali inedificati interessati dalla presenza di ambiti boscati, di cui al precedente Art. 10 – Ambito Boscato (AB), come riportato nella *Tavola 3.2 Previsioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali* del vigente PCTP.

Tali aree interessano un settore interessato da aree boscate, nel quale è stata favorita la permanenza di un elevato grado di naturalità.

Gli obiettivi della tutela riguardano: la conservazione dei valori ambientali e naturalistici che caratterizzano l'area e la preservazione degli equilibri ecologici esistenti, favorendo l'evoluzione dei dinamismi naturali in corso; il consolidamento delle eventuali attività agro-silvo-pastorali in esercizio nelle forme compatibili con la tutela dei caratteri ambientali, quali elementi di presidio e di salvaguardia del territorio.

2.

a) Normativa funzionale:

Usi principali:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U4 Funzioni agricole

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Funzioni Abitative

U2 Funzioni Terziarie

U3 Funzioni Produttive Manifatturiere

U5 Funzioni Terziarie

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Non sono consentite nuove edificazioni, fermo restando che la superficie dei mappali ricadenti in tale ambito partecipa, ai fini edificatori esercitabili al computo degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola.

Non sono soggette a specifiche limitazioni per effetto del presente articolo le seguenti attività:

- la pratica delle normali attività agro-silvo-pastorali, nelle aree attualmente in uso e nelle forme tradizionali;
- opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;
- opere ordinarie relative alla bonifica montana ed alla difesa del suolo;
- modeste derivazioni ed impianti per uso idropotabile;

- viabilità interpodereale o al servizio delle attività silvo-pastorali.

c) Modalità di attuazione

Non è previsto alcun intervento edilizio.

d) Prescrizioni particolari:

1. In questo ambito è espressamente vietato realizzare nuove attività di cava e di discarica.
2. La circolazione con mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli addetti alle normali attività agricole e silvo-pastorali, è consentita esclusivamente sulla viabilità ordinaria.
3. Quando non rientranti nelle tipologie progettuali e dimensionali di cui all'allegato B del D.P.R. 12/4/96, i seguenti interventi sono comunque assoggettati a Verifica di Impatto Ambientale:
 - interventi straordinari per la difesa e la prevenzione del rischio idrogeologico.
4. Tutti gli interventi, anche se non ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, devono essere realizzati secondo i criteri per l'esercizio della subdelega in materia paesistica di cui alla normativa vigente.

CAPO II – ZONE TERRITORIALI DELLE SOTTO-UNITÀ PANORAMICHE E PAESAGGISTICHE

Art. 12 – Area prioritaria per la biodiversità AP28 - Collina di San Colombano / Elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (EP)

1.

L'Area Prioritaria per la biodiversità *AP28 - Collina di San Colombano* costituisce elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale ed è classificata nella DGR VIII/10962 come segue:

- Area importante per la flora e la vegetazione - FV42
- Area importante per gli uccelli - UC33
- Area importante per i mammiferi - MA09
- Area importante per i processi ecologici - PE34

2.

Gli obiettivi dell'area prioritaria per la biodiversità, per la porzione inclusa nel PLIS, sono i seguenti:

- conservazione delle risorse agroforestali;
- coordinamento tra politiche ambientali e di sviluppo rurale;
- sostegno a pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese;
- esaltazione della funzione ambientale e paesaggistica
- tutela e diversificazione delle attività agro-forestali finalizzate al consolidamento e sviluppo dell'agricoltura;
- Consolidamento e valorizzazione delle attività agricole non esclusivamente votate alla produzione, mirate a tutelare sia l'ambiente (presidio ecologico del territorio) che il paesaggio e a garantire l'equilibrio ecologico;
- Tutela delle porzioni di suolo fertile destinate ad unità di interesse ambientale, come boschi ed ambiti naturalizzati
- Tutela della prevalenza della funzione economica-produttiva dal punto di vista agricolo accanto alle funzioni complementari di servizio ecosistemico che possono portare benefici non solo al contesto territoriale-ambientale ma anche, riducendo i fattori di rischio, alle medesime aree coltivate

3.

All'interno dell'area prioritaria per la biodiversità sono ammessi interventi di rinaturazione ed imboschimento, previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco e del comune di Inverno e Monteleone, ove tali attività non interferiscano con visuali aperte e punti panoramici di osservazione, rispettando i seguenti criteri realizzativi:

- creare mosaici di habitat: mantenendo come azione di base la piantagione di alberi ed arbusti, fare in modo che questi ambiti siano intervallati anche da habitat di tipo diverso (ad es. prativo);
- anche ove si utilizzino elementi arboreo-arbustivi lineari, fare in modo che alcuni di essi abbiano una larghezza maggiore di 25 m allo sviluppo di microhabitat di tipo boschivo;
- attribuire agli interventi un ruolo il più possibile polivalente: l'intervento ideale è quello che accanto alla ricostruzione di opportunità di habitat per la biodiversità, è anche in grado di generare prodotti economicamente interessanti per le attività agricole, e di offrire servizi ecosistemici al territorio.

CAPO III – ZONE TERRITORIALI DELLE SOTTO-UNITÀ D'USO AGRICOLO

Art. 13 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) interne all'elemento primario della RER (CCNi)

1.

Trattasi di tutte le aree agricole esistenti, non ricadenti in altre zone, interne all'elemento di primo livello della RER – AP28 Area prioritaria per la biodiversità Collina di San Colombano, che ricomprendono aree naturalizzate interessate dalla presenza combinata di aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto, ove si riscontra la presenza di segnali di antropizzazione legati allo sfruttamento agricolo del suolo.

L'attività agricola mantiene il ruolo di attività produttiva prioritaria, di salvaguardia del paesaggio e di equilibrio ecologico; in tale ambito si riscontra un assetto agrario ed ecosistemico di complessità sufficiente, nel quale la pressione agricola ha comunque risparmiato i principali elementi della trama paesistica; dovrà essere consolidata ed incentivata l'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.

Gli obiettivi di tutela riguardano, da un lato, il consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici presenti e, dall'altro, il controllo e l'orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità.

All'interno di tali zone vige l'inedificabilità assoluta.

2.

a) Normativa funzionale:

Usi principali:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U4 Funzioni agricole

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Funzioni Abitative

U2 Funzioni Terziarie

U3 Funzioni Produttive Manifatturiere

U5 Funzioni Terziarie

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Valgono le disposizioni contenute agli artt. 33 e 34 delle NTA del PGT, con le seguenti limitazioni:

- è consentita l'attività edificatoria esclusivamente per le aziende agricole che hanno sede in tale ambito urbanistico, in ogni caso la nuova edificazione deve essere limitata alle sole esigenze di completamento dei nuclei esistenti ed alle integrazioni funzionali delle attività esistenti, come specificato al seguente punto d), punto 1;
- è vietato qualunque tipo di attività edilizia da parte di altri soggetti, seppur titolari dei requisiti della L.R. n. 12/05 e s.m.i.: i terreni di questi ultimi, ricadenti in tale ambito, partecipano, ai fini edificatori esercitabili al computo degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola.

Per le nuove edificazioni ed ampliamenti si prescrive:

- il rispetto di tipologie edilizie tipiche dalla campagna pavese
- $H \leq 3$ piani fuori terra o 10,50 metri
con esclusione dei corpi tecnici e silos per i quali è consentito il raggiungimento di un'altezza pari a 12 metri
- As (arretramento stradale) pari al massimo tra 10 metri ed il distacco stradale definito dalle norme del Nuovo Codice della Strada
- Dc (distanza dai confini) pari al massimo tra 5 metri e la metà dell'altezza del fabbricato.

c) Modalità di attuazione

Sui fabbricati esistenti è previsto l'intervento edilizio diretto con modalità di intervento M1 – Manutenzione ordinaria, di cui all'art. 9.1 delle NTA del PGT e M2 – Manutenzione straordinaria, di cui all'art. 9.2 delle NTA del PGT.

d) Prescrizioni particolari:

1. Eventuali interventi di nuova edificazione saranno ammessi, in deroga al comma 1, soltanto per esigenze improrogabili di ampliamento infrastrutturale e residenziale dell'azienda agricola, da realizzarsi in prima prossimità (non maggiore di ml 20,00 misurati dal fabbricato più vicino) agli insediamenti infrastrutturali dell'azienda già esistenti.
2. Le esigenze, motivanti gli interventi di cui al precedente punto 1, dovranno essere dimostrate mediante adeguata documentazione a sostegno dell'eventuale richiesta, specificando la congruità delle destinazioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali dell'azienda, anche in relazione agli edifici esistenti ed al loro utilizzo.
3. Le aree interessate dai nuovi interventi dovranno essere libere da pesi, vincoli o limitazioni di qualsiasi genere e natura. In particolare su di esse non dovranno gravare vincoli preesistenti di non edificazione.
4. Le modificazioni territoriali, in particolar modo quelle connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali ed alle bonifiche agrarie, devono essere attuate nei soli casi di indifferibile e motivata necessità, in coerenza con gli obiettivi sopra richiamati, tenendo conto delle specificità che caratterizzano l'area (caratteri ed elementi rilevanti), degli specifici indirizzi di tutela di cui all'art. 32 delle NTA del PTCP e previa verifica di compatibilità ambientale. Dovranno inoltre essere previste delle misure compensative di natura paesaggistica, da presentarsi in forma di progetto grafico in fase di richiesta di autorizzazione all'ente gestore del Parco e che dovranno essere preventivamente approvate dall'ente gestore; alla loro realizzazione è subordinata l'attuazione dell'intervento di trasformazione del territorio richiesto.
5. La coerenza degli interventi deve essere valutata in base agli elementi conoscitivi ed alle valutazioni contenute nel Quadro Territoriale di Riferimento del PTCP, corredate dai necessari approfondimenti.
6. Nel progetto di eventuali interventi di nuova costruzione disciplinati ai precedenti punti 1 e 2, devono essere previsti adeguati criteri di mitigazione e di compensazione atti a favorire l'inserimento nel contesto ambientale di riferimento.
7. Non possono essere previste discariche o luoghi di deposito per materiali dismessi.
8. Possono essere autorizzate modeste escavazioni in relazione a specifiche esigenze di bonifica agricola (con esclusione quindi delle aree già adibite a colture specializzate), nel rispetto degli elementi di particolare interesse ambientale quali orli, scarpate morfologiche ecc.
9. Devono essere salvaguardati e recuperati (compatibilmente con lo stato di conservazione) tutti gli elementi di interesse storico testimoniale quali: vecchi mulini, presidi agricoli, canali di derivazione, muri di difesa ed altri manufatti legati allo sfruttamento e governo del corpo idrico.
10. Gli edifici esistenti in queste zone possono essere recuperati con interventi che conservino e valorizzino le caratteristiche tipologiche preesistenti e con l'adozione dei materiali tipici della tradizione locale.

Art. 14 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) esterne all'elemento primario della RER (CCNe)

1.

Trattasi di tutte le aree agricole esistenti, non ricadenti in altre zone, esterne all'elemento di primo livello della RER – AP28 Area prioritaria per la biodiversità Collina di San Colombano, che ricomprendono aree naturalizzate interessate dalla presenza combinata di aspetti fisici, naturalistici ed agrari, di valore congiunto, ove si riscontra la presenza di segnali di antropizzazione legati allo sfruttamento agricolo del suolo.

L'attività agricola mantiene il ruolo di attività produttiva prioritaria, di salvaguardia del paesaggio e di equilibrio ecologico; in tale ambito si riscontra un assetto agrario ed ecosistemico di complessità

sufficiente, nel quale la pressione agricola ha comunque risparmiato i principali elementi della trama paesistica; dovrà essere consolidata ed incentivata l'attività agricola in atto, sia per il suo valore produttivo che paesistico.

Gli obiettivi di tutela riguardano, da un lato, il consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici presenti e, dall'altro, il controllo e l'orientamento delle attività e delle trasformazioni secondo criteri di compatibilità.

All'interno di tali zone vige l'inedificabilità assoluta.

2.

a) Normativa funzionale:

Usò principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U4 Funzioni agricole

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Funzioni Abitative

U2 Funzioni Terziarie

U3 Funzioni Produttive Manifatturiere

U5 Funzioni Terziarie

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Valgono le disposizioni contenute agli artt. 33 e 34 delle NTA del PGT, con le seguenti limitazioni:

- è consentita l'attività edificatoria esclusivamente per le aziende agricole che hanno sede in tale ambito urbanistico, in ogni caso la nuova edificazione deve essere limitata alle sole esigenze di completamento dei nuclei esistenti ed alle integrazioni funzionali delle attività esistenti, come specificato al seguente punto d), punti 1 e 2;
- è vietato qualunque tipo di attività edilizia da parte di altri soggetti, seppur titolari dei requisiti della L.R. n. 12/05 e s.m.i.: i terreni di questi ultimi, ricadenti in tale ambito, partecipano, ai fini edificatori esercitabili al computo degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola.

Per le nuove edificazioni ed ampliamenti si prescrive:

- il rispetto di tipologie edilizie tipiche dalla campagna pavese
- $H \leq 3$ piani fuori terra o 10,50 metri con esclusione dei corpi tecnici e silos per i quali è consentito il raggiungimento di un'altezza pari a 12 metri
- As (arretramento stradale) pari al massimo tra 10 metri ed il distacco stradale definito dalle norme del Nuovo Codice della Strada
- Dc (distanza dai confini) pari al massimo tra 5 metri e la metà dell'altezza del fabbricato.

c) Modalità di attuazione

Sui fabbricati esistenti è previsto l'intervento edilizio diretto con modalità di intervento M1 – Manutenzione ordinaria, di cui all'art. 9.1 delle NTA del PGT e M2 – Manutenzione straordinaria, di cui all'art. 9.2 delle NTA del PGT.

d) Prescrizioni particolari:

1. Eventuali interventi di nuova edificazione saranno ammessi, in deroga al comma 1, soltanto per esigenze improrogabili di ampliamento infrastrutturale e residenziale dell'azienda agricola, da realizzarsi in prima prossimità (non maggiore di ml 20,00 misurati dal fabbricato più vicino) agli insediamenti infrastrutturali dell'azienda già esistenti.
2. Potranno altresì essere ammessi, in deroga al comma 1, sempre nel rispetto degli indici e parametri di cui agli articoli 33 e 34 delle NTA del PGT, nuovi interventi edilizi nei seguenti casi:
 - a) Trasferimento all'interno dei confini del parco di attività agricola già insediata, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, con nuova costruzione di strutture, infrastrutture, attrezzature ed impianti pertinenti l'attività stessa; in tale caso le strutture, le infrastrutture, le attrezzature e gli impianti già esistenti

dovranno intendersi totalmente sostituiti dai nuovi, diverranno inagibili all'atto del rilascio dell'agibilità delle nuove strutture, infrastrutture, attrezzature e della regolarità e conformità degli impianti e dovranno pertanto:

- essere demoliti totalmente entro e non oltre 12 mesi dal rilascio dell'agibilità delle nuove strutture aziendali se esterni al centro abitato;
 - essere oggetto di richiesta di cambio di destinazione d'uso limitatamente ai soli fabbricati in precedenza adibiti a residenza, inclusi i relativi accessori, con esclusione dei fabbricati zootecnici, dei ricoveri per macchinari e attrezzature e delle strutture connesse (portici, edifici di stoccaggio, vani tecnici, ecc.), se interni al perimetro del centro abitato.
3. Le esigenze, motivanti gli interventi di cui ai precedenti punto 1 e 2, dovranno essere dimostrate mediante adeguata documentazione a sostegno dell'eventuale richiesta, specificando la congruità delle destinazioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali dell'azienda, anche in relazione agli edifici esistenti ed al loro utilizzo.
 4. Le aree interessate dai nuovi interventi dovranno essere libere da pesi, vincoli o limitazioni di qualsiasi genere e natura. In particolare su di esse non dovranno gravare vincoli preesistenti di non edificazione.
 5. Le modificazioni territoriali, in particolar modo quelle connesse alla realizzazione di opere infrastrutturali ed alle bonifiche agrarie, devono essere attuate nei soli casi di indifferibile e motivata necessità, in coerenza con gli obiettivi sopra richiamati, tenendo conto delle specificità che caratterizzano l'area (caratteri ed elementi rilevanti), degli specifici indirizzi di tutela di cui all'art. 32 delle NTA del PTCP e previa verifica di compatibilità ambientale. Dovranno inoltre essere previste delle misure compensative di natura paesaggistica, da presentarsi in forma di progetto grafico in fase di richiesta di autorizzazione all'ente gestore del Parco e che dovranno essere preventivamente approvate dall'ente gestore; alla loro realizzazione è subordinata l'attuazione dell'intervento di trasformazione del territorio richiesto.
 6. La coerenza degli interventi deve essere valutata in base agli elementi conoscitivi ed alle valutazioni contenute nel Quadro Territoriale di Riferimento del PTCP, corredate dai necessari approfondimenti.
 7. Nel progetto di eventuali interventi di nuova costruzione disciplinati ai precedenti punti 1 e 2, devono essere previsti adeguati criteri di mitigazione e di compensazione atti a favorire l'inserimento nel contesto ambientale di riferimento.
 8. Non possono essere previste discariche o luoghi di deposito per materiali dismessi.
 9. Possono essere autorizzate modeste escavazioni in relazione a specifiche esigenze di bonifica agricola (con esclusione quindi delle aree già adibite a colture specializzate), nel rispetto degli elementi di particolare interesse ambientale quali orli, scarpate morfologiche ecc.
 10. Devono essere salvaguardati e recuperati (compatibilmente con lo stato di conservazione) tutti gli elementi di interesse storico testimoniale quali: vecchi mulini, presidi agricoli, canali di derivazione, muri di difesa ed altri manufatti legati allo sfruttamento e governo del corpo idrico.
 11. Gli edifici esistenti in queste zone possono essere recuperati con interventi che conservino e valorizzino le caratteristiche tipologiche preesistenti e con l'adozione dei materiali tipici della tradizione locale.

Art. 15 – Tessuto Agricolo Naturalizzato (TAN)

1.

Trattasi di porzioni inedificate di territorio rurale, inglobate in contesti di sfruttamento intensivo di suolo agricolo, che da alcuni anni hanno perso la vocazione produttiva, assumendo pertanto l'aspetto di aree fortemente naturalizzate legate alla crescita spontanea di prati, macchie arbustive e gruppi di alberi ad alto fusto.

In tali ambiti il Piano Attuativo persegue il mantenimento dell'ambiente naturale che determina, quale obiettivo prioritario, la tutela del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico; l'Amministrazione Comunale ne indirizza una parziale fruizione pubblica, da realizzare con la riqualificazione dei percorsi poderali di accesso, garantendo ai proprietari forme di incentivazione finalizzate ad adeguati interventi manutentivi.

2.

a) Normativa funzionale:

Uso principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

U4 Funzioni agricole

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

U1 Funzioni Abitative

U2 Funzioni Terziarie

U3 Funzioni Produttive Manifatturiere

U5 Funzioni Terziarie

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Non sono consentite nuove edificazioni, fermo restando che la superficie dei mappali ricadenti in tale ambito partecipa, ai fini edificatori, al computo degli appezzamenti costituenti l'azienda agricola.

c) Modalità di attuazione

In tale zona l'attività antropica, finalizzata alla manutenzione dei percorsi esistenti ed al miglioramento dell'assetto idrogeologico, si svolge tramite interventi diretti.

d) Prescrizioni particolari:

1. Non sono consentite modificazioni degli eventuali corsi d'acqua presenti (rappresentati in particolare da fossi colatori) e della morfologia del suolo che non siano necessarie al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetazionale della zona.
2. I piani di dettaglio ed i progetti operativi d'intervento, ivi compresi quelli relativi alla bonifica agraria ed al miglioramento fondiario, ferma restando la necessità di salvaguardare quegli elementi che presentano carattere di eccezionalità e/o di notevole valore paesistico, possono, eventualmente, derogare al principio conservativo sulla base di motivate esigenze tese al raggiungimento di nuovi assetti territoriali e/o produttivi, prevedendo idonei interventi mitigatori, sostitutivi e/o di ripristino, volti al conseguimento di adeguati equilibri ambientali. Verificata tale condizione, all'ambito oggetto di deroga si applicano le norme di cui ai precedenti art. 13 o art. 14. Dovranno inoltre essere previste delle misure compensative di natura paesaggistica, da presentarsi in forma di progetto grafico in fase di richiesta di autorizzazione all'ente gestore del Parco e che dovranno essere preventivamente approvate dall'ente gestore; alla loro realizzazione è subordinata l'attuazione dell'intervento di trasformazione del territorio richiesto.

CAPO IV – ZONE TERRITORIALI DELLE SOTTO-UNITÀ D'USO INSEDIATIVO

Art. 16 – Nuclei cascinali in zona agricola

1.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 12/2005, il Piano Attuativo individua i fabbricati esistenti nei tessuti di cui ai precedenti Art. 13 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) interne all'elemento primario della RER (CCNi), Art. 14 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) esterne all'elemento primario della RER (CCNe).

2.

La perdita di rapporto con l'attività agricola deve essere dimostrata tramite idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assenza di provvidenze e contributi, ecc).

3.

Per tali edifici valgono le modalità di intervento *M1 Manutenzione ordinaria* e *M2 Manutenzione straordinaria*, di cui all'art. 9 delle NTA del PGT.

4.

Per tali edifici le destinazioni d'uso principali coincidono con quelle in esercizio nel fabbricato alla data di approvazione del PGT vigente.

Ai fini di un eventuale cambio di destinazione d'uso, non sono ammesse le destinazioni d'uso comprese nei gruppi U2 Funzioni Terziarie, U3 Funzioni Produttive Manifatturiere e U5 Funzioni Terziarie, ad eccezione dell'uso U2/1 – Commercio al dettaglio / Unità di vicinato e dell'uso U2/3 – Pubblici esercizi per la sola vendita e somministrazione di prodotti agricoli locali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio e igienico-sanitarie e nella misura massima del 20% delle strutture a servizio dell'attività agricola.

La nuova utilizzazione può essere consentita solo se i fabbricati si trovano alle distanze previste dalle disposizioni di legge (comprese le norme sanitarie) da stalle, concimaie, coltivazioni soggette a trattamento agrotecnico, terreni in genere su cui viene o potrà essere esercitata una attività agricola per la quale è prescritta - dalle suddette disposizioni normative - una distanza minima.

Il cambio di destinazione d'uso è assoggettato ad intervento edilizio diretto.

5.

Nel caso di sostituzione o di installazione di nuove di componenti edilizie, oltre che nel caso di nuove edificazioni, si prescrive l'impiego di materiali tipici del luogo nel rispetto delle componenti fruibili di carattere percettivo:

- utilizzo di materiali derivanti alla tradizione edilizia locale;
- coperture esclusivamente a falde, con pendenza minima pari al 30%, rivestite con manto in coppi o simil-coppi in laterizio o composto cementizio, nei cromatismi tipici della tradizione locale;
- gronde realizzabili in legno, cotto, pietra naturale, laterizio intonacato, cemento armato;
- grondaie e pluviali realizzabili in rame o lamiera verniciata;
- rivestimenti dei muri realizzabili con intonaco civile a base di calce o di cemento, con pietra naturale o mattoni a vista; è vietato l'utilizzo di intonaci plastici e di rivestimenti in materiali riflettenti e/o lucidi;
- zoccolature realizzabili in pietra naturale, o intonaco strollato;
- davanzali, soglie, spalle e architravi realizzabili in pietra naturale e in cemento a vista;
- tinteggiature realizzabili nei cromatismi tipici della tradizione locale, preferibilmente da scegliere nella gamma delle terre; ogni eccezione ai cromatismi della tradizione locale dovrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico;
- serramenti esterni realizzabili con infissi e telai in legno, in ferro o alluminio verniciato, nei cromatismi tipici della tradizione locale; imposte realizzabili nei medesimi materiali, preferibilmente nei tipi a persiana o ad antoni (sono ammessi gli avvolgibili nel caso in cui nel tessuto edilizio circostante sia caratterizzato da tale tipologia).

Art. 17 – Area pertinenziale di nucleo cascinale - verde privato (AVP)

1.

Trattasi di tutte le aree private esistenti, classificabili come immediatamente pertinentziali dei fabbricati costituenti i nuclei cascinali esistenti (Cascina Lolla e Cascina Bellaria). Tali aree sono interne all'elemento di primo livello della RER – AP28 Area prioritaria per la biodiversità Collina di San Colombano ed equivalgono ai tessuti di cui al precedente Art. 13 – Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (PTCP) interne all'elemento primario della RER (CCNi)

Gli obiettivi di tutela riguardano, da un lato, la conservazione della vegetazione esistente e, dall'altro, il mantenimento della percentuale di aree scoperte permeabili.

All'interno di tali zone vige l'inedificabilità assoluta.

2.

a) Normativa funzionale:

Usò principale:

Destinazioni comprese nel seguente gruppo funzionale:

- U1 Funzioni Abitative
- U4 Funzioni agricole

Usi vietati:

Destinazioni comprese nei seguenti gruppi funzionali:

- U2 Funzioni Terziarie
- U3 Funzioni Produttive Manifatturiere
- U5 Funzioni Terziarie

b) Parametri urbanistici ed edilizi:

Valgono le disposizioni contenute agli artt. 33 e 34 delle NTA del PGT, con le seguenti limitazioni:

- è consentita l'attività edificatoria esclusivamente l'ampliamento dei fabbricati esistenti che hanno sede in tale ambito urbanistico; in ogni caso la nuova edificazione deve essere limitata alle sole esigenze di completamento dei nuclei esistenti ed alle integrazioni funzionali delle attività già insediate, come specificato al seguente punto d), punto 1 e punto 2;
- è vietato qualunque tipo di attività edilizia da parte di altri soggetti.

c) Modalità di attuazione

Sui fabbricati esistenti è previsto l'intervento edilizio diretto con modalità di intervento M1 – Manutenzione ordinaria, di cui all'art. 9.1 delle NTA del PGT e M2 – Manutenzione straordinaria, di cui all'art. 9.2 delle NTA del PGT.

d) Prescrizioni particolari:

1. Eventuali interventi di nuova edificazione saranno ammessi, in deroga al comma 1, soltanto per esigenze improrogabili di ampliamento infrastrutturale e residenziale dell'azienda agricola, da realizzarsi in prima prossimità (non maggiore di ml 20,00 misurati dal fabbricato più vicino) agli insediamenti infrastrutturali dell'azienda già esistenti.
2. Le esigenze, motivanti gli interventi di cui al precedente punto 1, dovranno essere dimostrate mediante adeguata documentazione a sostegno dell'eventuale richiesta, specificando la congruità delle destinazioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali dell'azienda, anche in relazione agli edifici esistenti ed al loro utilizzo.
3. Le aree interessate dai nuovi interventi dovranno essere libere da pesi, vincoli o limitazioni di qualsiasi genere e natura. In particolare su di esse non dovranno gravare vincoli preesistenti di non edificazione.
4. Nel progetto di eventuali interventi di nuova costruzione disciplinati ai precedenti punti 1 e 2, devono essere previsti adeguati criteri di mitigazione e di compensazione atti a favorire l'inserimento nel contesto ambientale di riferimento.
5. Nel progetto di eventuali interventi di nuova costruzione disciplinati ai precedenti punti 1 e 2, gli edifici esistenti dovranno ricadere all'interno della zona "Area pertinenziale di nucleo cascinale - verde privato – AVP"
6. Non possono essere previste discariche o luoghi di deposito per materiali dismessi.
7. Devono essere salvaguardati e recuperati (compatibilmente con lo stato di conservazione) tutti gli elementi di interesse storico testimoniale quali: vecchi mulini, presidi agricoli, canali di derivazione, muri di difesa ed altri manufatti legati allo sfruttamento e governo del corpo idrico e del territorio agricolo.
8. Gli edifici esistenti in queste zone possono essere recuperati con interventi che conservino e valorizzino le caratteristiche tipologiche preesistenti e con l'adozione dei materiali tipici della tradizione locale.

TITOLO IV – RETE ECOLOGICA LOCALE

Art. 18 – Lo schema di Rete Ecologica Locale

1.

Relativamente alla Rete Ecologica Locale (REL) gli elementi primari che la compongono, individuati nella tavola A.03 - *Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale – scala 1:5.000* sono i seguenti:

- L'area Prioritaria per la biodiversità AP28 – *Collina di San Colombano*, costituente elemento di primo livello della RER, e classificata come *Area importante per la flora e la vegetazione - FV42, Area importante per gli uccelli - UC33m Area importante per i mammiferi - MA09, Area importante per i processi ecologici - PE34*;
- Il corridoio ecologico individuato dal PTCP della Provincia di Pavia;
- I corridoi ecologici individuati dal PGT vigente;
- Gli Ambiti Boscati;
- Il Tessuto ad Elevato Contenuto Naturalistico;
- Il Tessuto Agricolo Naturalizzato;
- I Filari alberati;
- Gli elementi appartenenti alle sotto-unità panoramiche e paesaggistiche individuati con apposito simbolo grafico come “Terrazzamenti”;
- Gli elementi appartenenti alle sotto-unità panoramiche e paesaggistiche individuati con apposito simbolo grafico come “Scarpata”;
- Attività vendita prodotti locali: vini tipici di San Colombano, miele;
- Attività di apicoltura;
- I tracciati vicinali ed interpoderali costituenti l'anello di fruizione e le relative installazioni di segnaletica, cartellonistica ed aree di sosta.

2.

I corridoi ecologici individuati dal PTCP e dal PGT hanno valenza strategica e sono pertanto da considerarsi Ambiti non Soggetti a Trasformazione.

3.

Ogni intervento ricompreso entro i corridoi ecologici o aree ad essi prossime, deve garantire il mantenimento di ogni elemento caratterizzante (alberature, filari, arbusti, fossi, scarpate, terrazzamenti, ...) ed il mantenimento di una sezione territoriale libera pari ad almeno 100 m.

4.

Ogni intervento ricompreso nell'area prioritaria per la biodiversità deve garantire la non compromissione dello stato dei luoghi; ai fini dell'autorizzazione di interventi all'interno del perimetro di tale area è obbligatorio prevedere specifiche misure compensative e mitigative, da realizzarsi fin dalle prime fasi dell'intervento, che si configurano come condizione necessaria per l'ottenimento di qualunque autorizzazione.

Art. 19 – Corridoi ecologici

1.

I corridoi ecologici individuano le fasce di territorio comprese nel PLIS che, per caratteristiche di continuità, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati, agevolando la continuità del sistema verde su tutto il territorio, anche esternamente rispetto al perimetro del PLIS; esse costituiscono pertanto vie di connessione ecologica.

Tali elementi sono individuati con apposita simbologia nella tavola A.03 - *Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale* e nella tavola A.04 - *Azzonamento*, recependo i corridoi ecologici individuati dal PTCP della Provincia di Pavia e dal PGT.

2.

Tutti gli interventi di trasformazione ricadenti all'interno dei corridoi ecologici dovranno avvenire senza sminuire l'equipaggiamento vegetazionale esistente ed in coerenza con i disposti delle Norme di Attuazione del PTCP.

3.

Tra gli obiettivi di mantenimento, recupero e riqualificazione dell'assetto naturale del PLIS, l'Ente Gestore del Parco dovrà assumere ed attuare a sostegno del popolamento animale, in funzione delle risorse disponibili, le seguenti azioni:

- agevolare gli spostamenti della fauna dando continuità alle aree vegetate all'interno dei Corridoi ecologici;
- costituire zone di rifugio diurno e di nidificazione;
- procedere all'eliminazione di muretti, filo spinato, recinzioni o inferriate a raso suolo;
- sollecitare l'uso, per l'allontanamento della fauna dalla vegetazione, di deterrenti naturali o a basso impatto costrittivo;
- indurre ad accorgimenti particolari per le aree di recenti o nuovi popolamenti;
- favorire la presenza di alberi morti al suolo per la fauna terricola, insettivora, xilofaga, ecc;
- indurre alla riduzione dell'uso massiccio di fitofarmaci e sostenere piani di lotta integrata o biologica.

Art. 20 – Filari alberati

1.

E' vietato utilizzare aree vegetate lineari per depositi di materiale di alcun tipo, per attività industriali o artigianali ed in genere per qualsiasi attività diversa da quella forestale.

2.

Su tutte le aree private del territorio devono essere rigorosamente conservati gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio e gli alberi aventi diametro del fusto, misurato a 150 cm di altezza dal colletto, superiore a 15 cm.

L'abbattimento di filari alberati può essere autorizzato dall'Ente Gestore del Parco e dall'Amministrazione Comunale per garantire la sicurezza degli utenti ed in caso di contrasto con norme vigenti (Codice Civile o Codice della Strada). In tali casi dovrà essere effettuato il reimpianto di un pari numero di alberi di alto fusto, all'interno dello stesso elemento di filare con pianta della stessa specie se autoctona e di dimensioni paragonabili, se consentito dalle tecniche botaniche e di giardinaggio. L'Ente Gestore del Parco, di concerto con l'Amministrazione Comunale potrà eventualmente autorizzare la messa a dimora di un numero doppio di alberi rispetto a quelli abbattuti in altre zone del PLIS, al fine di migliorare la continuità di altri elementi a filare, qualora non fosse possibile ripristinare gli alberi abbattuti in loco, per motivi di sicurezza o di aderenza alla legislazione vigente.

3.

Gli alberi di alto fusto abusivamente abbattuti senza la prescritta autorizzazione debbono essere sostituiti da un numero doppio di alberi nella medesima zona o in altre zone del PLIS.

4.

E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature nonché inquinare con scarichi o discariche improprie.

5.

La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da creare degli spazi alberati unitari o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto specialmente alle suddivisioni tra i campi agricoli.

TITOLO V – NORME SPECIALI

CAPO I – REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 21 – Sistemazioni agrarie

1.

Per lo svolgimento delle colture viticole sono ammesse sistemazioni agrarie di solo tipo tradizionale, a ritocchino.

Differenti sistemazioni agrarie del tipo a terrazzamento, a lunetta, a gradonamenti, a rampe, a ripiani raccordati ed a cavalcapoggio saranno ammessi solo su preventivo parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Parco, di concerto con il comune di Inverno e Monteleone conseguentemente alla dimostrata impossibilità o eccessiva difficoltà delle sistemazioni a ritocchino.

Art. 22 – Movimentazioni di terra per le sistemazioni agricole

1.

I movimenti di terra sono ammessi solo se strettamente necessari allo svolgimento delle attività agricole, in funzione dei tipi di coltivazione, e soltanto per azioni di livellamento e spianamento dello strato attivo superficiale, per una profondità massima di 50 cm, da attuarsi tramite preventiva comunicazione all'Ente Gestore del Parco, il quale potrà consentire movimenti di terra per profondità maggiore a quella prevista solo per comprovate necessità e a seguito di opportune domande.

2.

In tale senso l'imprenditore, sotto propria responsabilità deve dichiarare con autocertificazione, che le opere da eseguirsi sono necessarie per il miglioramento delle caratteristiche agronomiche e non sono pregiudizievoli di elementi ambientali in quanto attuate su appezzamenti o porzioni di appezzamenti già coltivati.

3.

Sono ammesse le attività di scasso finalizzate all'impianto di nuovi vigneti attraverso scavi fino alle necessarie profondità, da attuarsi tramite preventiva comunicazione all'Ente Gestore del Parco.

4.

L'effettuazione di sbancamenti con reimpiego in loco dei materiali di risulta, cioè senza conferimento di terra a terzi, che prevedono la rimozione a lato dell'appezzamento di terreno dello strato colturale attivo, il successivo livellamento ed il riporto dello strato colturale attivo, devono essere subordinati a preventiva comunicazione all'Ente Gestore del Parco.

5.

Qualora fosse necessario operare a profondità superiori, al fine di salvaguardare la fertilità agronomica dello strato colturale attivo del terreno, è obbligatorio lo scolturamento ed il successivo riporto dello strato colturale attivo, tale azione, non ammissibile sui versanti a forte acclività, necessita del preventivo parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Parco.

Art. 23 – Specie vegetali ammesse, manutenzione delle aree boscate e agricole

1.

Sono ammessi interventi di imboschimento, unicamente finalizzati a rinsaldare i terreni o a migliorare la qualità ambientale delle aree individuate dal presente Piano Attuativo come Ambiti Boscati (Art. 10 – Ambito Boscato (AB)), esclusivamente previa acquisizione di preventivo parere favorevole espresso

dall'Ente Gestore del Parco. È consentita esclusivamente la messa a dimora delle seguenti specie: *Castanea sativa*, *Acer campestre*, *Prunus avium*, *Carpinus betulus*, *Ostrya carpinifolia*, *Tilia cordata*, *Alnus nigra*, *Quercus robur*, *Populus nigra*, *Juglans regia* e *nigra*, nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale.

2.

Nella cura e nei nuovi impianti di siepi, fasce boscate e boschi è vietato l'impianto di specie esotiche arboree ed arbustive, mentre deve essere incrementata la presenza di specie arboree ed arbustive autoctone, con particolare riferimento a: *Prunus avium*, *Juglans regia*, *Castanea sativa*, *Corylus avellana*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *Acer campestre*, *Ligustrum vulgare*, *Euonymus europaeus*. Negli stessi interventi va salvaguardata la componente erbacea nemorale e fungina eventualmente esistente.

3.

Nelle aree agricole, oltre alla vite, sempre ammessa, sono consentiti impianti per coltura da frutto, con la garanzia che le piante non pregiudichino l'accesso ai vigneti esistenti e non li ombreggino, nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale e degli artt. 892 ad 899 del Codice Civile.

Art. 24 – Regolamentazione della caccia

1.

Nel territorio del Parco la caccia è ammessa ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare nel rispetto del regolamento dell'Azienda Faunistico Venatoria Ca' del Rho, che interessa buona parte del territorio del PLIS, così come individuato nella tavola A.02 – *Indagini per sistemi; Rilievo fotografico*.

CAPO II – DOTAZIONI E ATTREZZATURE

Art. 25 – Segnaletica

1.

Lungo l'anello di fruizione del PLIS, ad ogni crocevia, dovrà essere localizzata opportuna segnaletica per consentire agli utenti di individuare la prosecuzione del tracciato in sicurezza, orientandoli verso gli spazi di sosta e ristoro, oltre che verso le oasi didattiche.

2.

La disposizione della segnaletica lungo il percorso è individuata in maniera indicativa nella tavola A.03 - *Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale* e nella tavola A.04 - *Azzonamento*, con apposito simbolo grafico. Tale rappresentazione è da ritenersi non vincolante in termini di localizzazione e numero di elementi installati.

3.

La segnaletica dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- Design unitario, da concordare anche con gli altri comuni interessati dalla presenza del PLIS della Collina di San Colombano
- Design unitario all'interno del comune di Inverno e Monteleone per evidenziare le peculiarità del territorio
- Utilizzo di elementi in legno
- Rappresentazione del logo del PLIS della Collina di San Colombano su tutta la segnaletica
- Possibile affiancamento di lampioncini dotati di pannellini fotovoltaici, con lo scopo di fornire illuminazione nelle ore crepuscolari, a basso impatto visivo e senza la necessità di elettrificare la zona.

Art. 26 – Cartellonistica

1.

I confini del PLIS, gli ambiti di particolare interesse naturale e paesaggistico, i caratteri rilevanti anche delle attività produttive in essere, le aree di interesse per la fruizione ricreativa, didattica e culturale del Parco saranno segnalati ed illustrati a mezzo di apposita cartellonistica che verranno commissionate e prodotte su esclusiva indicazione del comune di Inverno e Monteleone, in accordo con dell'Ente Gestore del Parco, il quale individuerà anche i punti di loro allocazione in conformità a quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 32 della L.r. 30 novembre 1983, n. 86.

2.

La cartellonistica di individuazione degli ambiti di interesse naturale e paesaggistico, i caratteri rilevanti anche delle attività produttive in essere, le aree di interesse per la fruizione ricreativa, didattica e culturale del Parco potrà affrontare le seguenti tematiche, così come indicato nella tavola A.03 - *Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale* e nella tavola A.04 - *Azzonamento*, così come di seguito elencato:

- La coltivazione del pioppo
- La formazione della Collina di San Colombano
- L'apicoltura e la produzione del miele
- I boschi di querce e robinie
- La coltivazione della vite
- La coltivazione del mais
- La migrazione dei rapaci

3.

La cartellonistica già esistente nel PLIS potrà essere rimossa successivamente alla data di approvazione del presente Piano, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'Ente Gestore del Parco, di concerto con

il comune di Inverno e Monteleone, nel caso questa fosse ritenuta non idonea a rappresentare l'immagine del PLIS.

4.

La cartellonistica dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- Design unitario, da concordare anche con gli altri comuni interessati dalla presenza del PLIS della Collina di San Colombano
- Design unitario all'interno del comune di Inverno e Monteleone per evidenziare le peculiarità del territorio
- Utilizzo di elementi in legno
- Rappresentazione del logo del PLIS della Collina di San Colombano su tutta la cartellonistica
- Inserimento di elementi tattili nella cartellonistica, a favore degli ipovedenti e dei bambini, che possano vivere il parco come un'esperienza giocosa e di scoperta
- Possibile affiancamento di lampioncini dotati di pannellini fotovoltaici, con lo scopo di fornire illuminazione nelle ore crepuscolari, a basso impatto visivo e senza la necessità di elettrificare la zona.

Art. 27 – Aree attrezzate per la sosta ed il ristoro

1.

All'interno del perimetro del PLIS sono individuate, con apposito simbolo grafico, nella tavola A.03 - *Analisi SWOT, carta delle sensibilità, pressioni e criticità, Rete Ecologica Locale* e nella tavola A.04 – *Azzonamento* i punti individuati come panoramici e presso i quali sono da prevedersi zone di sosta e ristoro, attrezzate con panchine, tavolini e cestini.

La superficie media di ogni punto di sosta è pari a circa 6 metri quadrati.

La superficie, la conformazione delle singole aree, nonché la loro localizzazione e quantità indicate nelle tavole sono da ritenersi non vincolanti e dovranno essere definiti con apposito progetto esecutivo di cui al successivo Art. 33 – Attuazione e modalità di gestione del piano, comma 7.

Art. 28 – Aree di sosta per autovetture

1.

In prossimità del percorso accessibile per disabili, trattato in terra stabilizzata o materiale similmente eco-compatibile, è prevista la pavimentazione di un'area di sosta per n. 2 autovetture, al fine di garantire la possibilità da parte dei portatori di handicap di raggiungere l'area del parco. Tale area ha una superficie pari a circa 30 mq, il cui disegno di dettaglio dovrà essere approfondito con apposito progetto esecutivo di cui al successivo Art. 34 – Disposizioni finali e transitorie, comma 7.

2.

All'interno del parco non sono previste altre aree per parcheggio, in previsione della possibilità di utilizzare i parcheggi pubblici esistenti a margine del perimetro del PLIS all'interno dell'abitato di Monteleone, posti in un raggio di circa 300 metri dal perimetro del parco stesso.

Art. 29 – Recinzioni

1.

Sono consentite recinzioni in legno di altezza pari o inferiore a 130 cm, a interasse non inferiore a 15 cm e sezione massima non maggiore di 10 cm; sono altresì consentite recinzioni in rete metallica di altezza pari o inferiore a 130 cm, con maglia non inferiore a 15x15 cm, rialzate di massimo 20 cm rispetto al piano di campagna, su paletti a fondazione singola nei seguenti casi:

- a) lungo le aree di pertinenza di abitazioni e di edifici rurali;

b) per la messa in sicurezza dei luoghi di potenziale rischio delle persone;

L'installazione delle recinzioni deve comunque rispettare le norme del codice della strada oltre che i disposti degli artt. 9.12, 40 e 41 delle NTA del PGT vigente, oltre che i divieti dettati dall'art. 33 delle NTA del PGT vigente.

CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30 – Regime vincolistico

1.

Le fasce di rispetto della viabilità sono individuate graficamente nella tavola *A.02 – Indagini per sistemi; rilievo fotografico* e vengono definite dagli artt. 16, 17 e 18 del Decreto Legislativo 20.4.1992, n° 285 e dagli artt. 26, 27 e 28 del Decreto Presidente della Repubblica 16.12.1992, n° 495 e successive modificazioni.

In tali fasce di rispetto si applicano le norme delle citate disposizioni di legge; per gli edifici ricadenti in tali fasce sono ammessi unicamente gli interventi di *Manutenzione Ordinaria M1* e *Manutenzione Straordinaria M2*, di cui all'art. 9 delle NTA del PGT.

Le specificazioni di dettaglio relative alla distanza dei fabbricati e delle recinzioni dalle strade, in applicazione delle disposizioni citate, sono contenute nelle NTA del PGT.

2.

Il tracciato degli elettrodotti aerei ricadenti nel territorio in oggetto è individuato con apposita simbologia nella tavola *A.02 – Indagini per sistemi; rilievo fotografico*.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti*" ed alla portata di corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

Art. 31 – Divieti

1.

In tutto il Parco valgono i seguenti divieti:

- effettuare movimentazioni di terreno volti a livellare scarpate, declivi ed avvallamenti ed in generale comportanti alterazioni morfologiche, che non siano strettamente necessarie allo svolgimento delle attività agricole, in funzione dei tipi di coltivazione, per come regolamentate dal precedente Art. 22 – Movimentazioni di terra per le sistemazioni agricole;
- introdurre specie animali non caratteristiche del territorio, danneggiare, disturbare, catturare, o uccidere animali, tranne che per l'ordinaria attività di manutenzione agricola, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, danneggiare i loro ambienti, fatte salve le norme di settore sulla caccia;
- introdurre specie vegetali non caratteristiche del territorio, asportare, danneggiare, raccogliere piante, frutti, fiori e funghi;
- abbandonare, seppellire o stoccare rifiuti, localizzare discariche di qualsiasi tipo ed impianti di smaltimento in genere, costituire depositi di materiali anche temporanei, di qualsiasi genere, ad esclusione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, in cui è possibile solo per comprovate necessità e ad eccezione delle sostanze organiche impiegate nella pratica agronomica in attesa del loro utilizzo;
- installare qualsiasi cartello di carattere pubblicitario e di ogni altro genere, all'infuori di quanto previsto dai precedenti Art. 25 – Segnaletica e Art. 26 – Cartellonistica.
- allestire opere di carattere temporaneo, compresi gli attendamenti, per lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura che non siano preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore del Parco o dal comune di Inverno e Monteleone;
- sostare con gli autoveicoli lungo i bordi delle strade se non per esigenze connesse con la conduzione delle attività agricole;

- stazionare caravan, per usi permanenti o prolungati;
- modificare, senza preventiva autorizzazione, o danneggiare le edicole votive esistenti;
- praticare la caccia al di fuori del calendario stabilito dal regolamento dell'Azienda Faunistico Venatoria Ca' del Rho.

Art. 32 – Vigilanza

1.

La vigilanza è di competenza dell'Ente Gestore del Parco il quale potrà far uso del concorso del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui alla L.r. 29 dicembre 1980, n. 105 e successive modifiche, previa intesa con la provincia da cui dipendono le guardie ecologiche volontarie.

TITOLO VI – NORME FINALI

CAPO I – ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 33 – Attuazione e modalità di gestione del piano

1.

L'Ente Gestore del Parco è il Comune di San Colombano al Lambro, quale comune capofila dei comuni convenzionati aderenti al PLIS, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della *Convenzione tra i comuni di San Colombano al Lambro (MI), Miradolo Terme (PV), Graffignana (LO), Sant'Angelo Lodigiano (LO) e Inverno e Monteleone (PV) per la gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Collina di San Colombano*, di seguito denominata "Convenzione".

2.

In caso di ampliamento del Parco verso territori ricadenti in altri comuni, potrà essere adottata una delle forme di gestione previste dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, anche nel rispetto dell'art. 18 della Convenzione.

Ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, ogni comune convenzionato ha l'obbligo di dotarsi attraverso propri atti deliberativi degli strumenti di pianificazione e gestione previsti dal punto 9.5 della DGR n. VIII/6148 del 12 dicembre 2007 (Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), Piano Attuativo e Regolamenti d'uso).

3.

Il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI), in coerenza alle disposizioni di indirizzo di cui alle presenti Norme di Attuazione, dovrà avere una validità temporale almeno triennale e dovrà individuare in particolare le opere e le azioni che si prevede concretamente di realizzare nell'arco della sua validità temporale, indicando le risorse finanziarie necessarie e le modalità di finanziamento, in stretta connessione con il bilancio annuale e pluriennale di previsione del Comune.

4.

Il Piano Attuativo è costituito dalle presenti norme e dagli elaborati grafici elencati al precedente Art. 02 – Elementi costitutivi del piano attuativo.

5.

I Regolamenti d'uso sono strumenti facoltativi, di cui il comune si doterà in caso di necessità, in sede di attuazione di misure specifiche, in particolare in occasione della stipula di convenzioni con i privati per garantire il diritto di passaggio pubblico su tratti di viabilità poderali privata o per la creazione delle aree attrezzate di sosta e ristoro.

6.

Secondo quanto disposto dalla DGP n. 197 del 26 giugno 2008, prot. n. 21303 *Approvazione dei "Criteri e procedure per il riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) in Provincia di Pavia" e delle "Linee guida provinciali per la pianificazione del PLIS"* l'Ente gestore:

- approva il Programma Pluriennale degli Interventi (PPI);
- propone ai Comuni l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione relativi al territorio del parco, nonché il piano attuativo;
- assumere i necessari provvedimenti di programmazione e gestione economico-finanziaria e, qualora non vi sia già tenuto per legge, predisporre e approva comunque un apposito bilancio di previsione;
- approva uno o più regolamenti del parco sia rivolti ai proprietari delle aree che ai fruitori;
- assicura servizi di informazione, di promozione del parco e di educazione ambientale, con particolare riferimento alle scuole;
- sviluppa forme di collaborazione con:

- a) gli agricoltori, per mantenere o reintrodurre le colture tradizionali e/o biologiche, promuovere i prodotti tipici locali, fornendo un supporto tecnico ed economico;
- b) gli enti e i privati, anche tramite convenzioni, per favorire la fruizione pubblica delle aree;
- c) i Comuni confinanti per l'estensione territoriale del parco;
- può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico consultivo;
- rendiconta annualmente alla Provincia i principali dati economici, finanziari e sociali che hanno caratterizzato l'esercizio trascorso, secondo modelli predisposti. Tale rendicontazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno;
- rendiconta analiticamente gli atti di spesa dei contributi in conto capitale assegnati;
- attiva la vigilanza del territorio avvalendosi anche della polizia municipale e, previo accordo con gli enti di coordinamento, del servizio di vigilanza ecologica volontaria di cui alla L.R. 105/1980 e successive modificazioni;

Ai Comuni compresi nei PLIS compete inoltre:

- approvare in Consiglio Comunale gli atti istitutivi e di Pianificazione;
- approvare in Consiglio Comunale gli atti regolamentari e di costituzione/disciplina degli organi di gestione;
- partecipare agli organi amministrativi del parco nelle modalità previste;
- stanziare le risorse annuali per la gestione concertate negli organi amministrativi e ripartite secondo statuto/convenzione;
- stanziare le risorse per gli investimenti o fornire delegazione per la contrazione di mutui in base a quanto viene approvato dall'Assemblea dei Sindaci del Parco;
- acquisire il parere dell'Assemblea dei Sindaci del Parco prima di procedere alle modifiche del perimetro o alle modifiche dell'assetto pianificatorio: deliberazioni difformi rispetto a tale parere non vincolante dovranno comunque essere adeguatamente motivate.

7.

Per la realizzazione delle proprie finalità, in merito agli interventi da effettuare specie in ambito ambientale naturalistico, d'uso agricolo e della mobilità, il Piano si attuerà per fasi successive anche attraverso la produzione e attuazione di "progetti esecutivi di area", che l'Ente gestore dovrà produrre o far produrre, nel rispetto delle disposizioni prescrittive del presente Piano particolareggiato di cui alle:

- sotto-unità naturali; (Art. 07 – Sotto-Unità Naturali)
- sotto-unità panoramiche e paesaggistiche; (Art. 08 – Sotto-Unità Panoramiche e Paesaggistiche)
- sotto-unità d'uso agricolo; (Art. 09 – Sotto-Unità d'Uso)

ed in coerenza alle disposizioni di indirizzo di cui alle sotto-unità d'uso infrastrutturale (Art. 09 – Sotto-Unità d'Uso).

La realizzazione e gestione degli interventi individuati dai progetti esecutivi potrà essere svolta direttamente dal comune di Inverno e Monteleone, di concerto con l'Ente Gestore del Parco, o tramite l'affidamento degli incarichi, da parte dello stesso, a privati o altri enti a mezzo di rapporti espressamente convenzionati.

Art. 34 – Disposizioni finali e transitorie

1.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le disposizioni di leggi statali e regionali vigenti in materia e le disposizioni del PGT vigente.

2.

Dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del Piano Attuativo del Parco della Collina di San Colombano fino alla sua definitiva entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia previste dalle vigenti leggi.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DOTAZIONI

DENOMINAZIONE STRADA	CLASSIFICAZIONE D.Lgs. 285/92	DISPOSIZIONE CARTELLONISTICA INDIVIDUAZIONE PERIMETRO PARCO (n. postazioni)	DISPOSIZIONE CARTELLONISTICA DIDATTICA (n. postazioni)	DISPOSIZIONE SEGNALETICA (n. postazioni)	TRATTAMENTO DEL FONDO	ACCESSIBILITÀ
SP 93 "Monteleone - Graffignana"	Tipo C	2	2	-	Asfalto	
Strada Vicinale della Favorita	Tipo Fv	-	3	3	Terra	
Strada Vicinale Perduta	Tipo Fv	-	-	-	Terra	
Strada Vicinale della Crotta	Tipo Fv	-	-	2	Terra	
Tracciato interpodereale	-	2	3	5	Terra / terra stabilizzata (parte)	OK (parte)